



**COMUNE  
DI  
MONASTEROLO DEL CASTELLO**  
Provincia di Bergamo

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. (035) 81.45.15 - COD. FISC. 81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060

Monasterolo del Castello 15/07/2025

**ORDINANZA N° 13/2025 del 15 LUGLIO 2025**

**IL SINDACO**

VISTO che Sabato 19 Luglio p.v. il Gruppo Sport e Polisportiva di Monasterolo del Castello e l'Associazione Sociale e Civile San Felice al Lago organizzano la Scarpinotte camminata notturna in riva ed intorno al Lago di Endine di 5-14 km;

CONSTATATO che al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione suddetta prevista per Sabato 29 Luglio 2025, si rende necessario istituire il divieto di transito veicolare del primo tratto di Via San Felice (dalla Piazza IV Novembre al Parcheggio Casa della Gente) dalle ore 17.00 alle ore 23.30 degli stalli in Via Biali posti a ridosso dell'ingresso dell'ex Casa di Riposo, come da richiesta prot. 2747/24;

VISTA l'ordinanza n. 12/25 prot. 1833/25;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, nonché di pubblica incolumità, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare del primo tratto di Via San Felice (dalla Piazza IV Novembre al Parcheggio Casa della Gente) in data 19.07.2025 dalle ore 17.00 alle ore 23.30 garantendo comunque il passaggio dei residenti/proprietari di abitazioni del tratto chiuso, al fine di permettere la Scarpinotte;
2. sarà cura della Polisportiva l'apposizione di adeguata segnaletica stradale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Polisportiva, Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Casazza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Zappella Gabriele*